



di seguito denominato "**Collaboratore**";

anche denominati "**Parti**" quando congiuntamente indicati;

#### **PREMESSO CHE**

- a) la Committente è un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di attività formativa;
- b) in conformità al proprio oggetto sociale, opera nel campo della formazione mediante la gestione diretta di progetti complessi e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro;
- c) al Collaboratore è nota la circostanza che la Committente non gestisce fondi diretti essendo invece destinataria di attribuzioni da parte della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, è soggetta alle procedure amministrativo-contabili previste dalle norme vigenti in materia e specificatamente ai criteri di destinazione e ripartizione dei fondi;
- d) nell'ambito della propria attività, alla Committente è affidata la gestione del seguente Percorso Formativo, a valere sul Biennio Formativo 2024/2026: \_\_\_\_\_, da svolgersi presso la sede della Committente di \_\_\_\_\_;
- e) il Percorso Formativo è stato approvato dalla Regione Piemonte ed è finanziato dal Ministero dell'istruzione e del merito nel contesto del P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, "*Potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy*" (decreto MIM 26 maggio 2023, n. 96);
- f) il Percorso Formativo si compone di più Argomenti, tra cui il seguente: \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_, per il numero massimo di ore di docenza di \_\_\_\_\_;
- g) il Collaboratore è risultato affidatario della procedura di selezione comparativa indetta dalla Committente per l'erogazione della docenza con riferimento al predetto Argomento;
- h) il Collaboratore risulta avere i requisiti necessari e intende accettare l'incarico;
- i) il Collaboratore è informato che la sottoscrizione del presente contratto non comporta né potrà comportare in capo allo stesso alcun diritto o pretesa di ottenere l'assegnazione di ulteriori incarichi, i quali saranno oggetto di una specifica e insindacabile valutazione da parte della Committente;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 - Atti costituenti il contratto**

- 1.1 Costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, il Programma didattico relativo al Percorso Formativo indicato in premessa, richiamato dall'Avviso di selezione docenti e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
- 1.2 Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata, la "Scheda di dettaglio dell'Argomento" inclusa nell'offerta presentata dal Collaboratore nella procedura di affidamento.
- 1.3 Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegate, le dichiarazioni ex art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dal Collaboratore nell'offerta presentata nella procedura di affidamento. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quanto dichiarato e attesta che sono attuali alla data del presente contratto gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati.
- 1.4 Ogni riferimento al contratto s'intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

##### **2. Oggetto e natura**

- 2.1 La Committente affida al Collaboratore, che si impegna a svolgere, l'incarico di docenza relativo all'Argomento indicato in premessa.
- 2.2 L'attività di docenza consiste nel trasferimento di contenuti e metodi finalizzati a permettere l'acquisizione delle competenze e delle informazioni previste in relazione all'Argomento.

2.3 Il rapporto giuridico ha natura di  prestazione di lavoro autonomo occasionale  collaborazione ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, e dell'art. 409, co. 1, n. 3), c.p.c., in forza dell'accordo sindacale stipulato a Roma il 7 agosto 2015 tra CGIL, CISL, UIL, e FORMA, CENFOP.

### 3. Durata, ore di docenza, recesso

3.1 L'incarico decorre dalla stipulazione del presente contratto, oppure, se previsto nella determina di affidamento, dalla data anteriore di comunicazione della determina medesima, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, e dura  sino al termine del Percorso Formativo indicato in premessa, previsto per il 31 agosto 2026  sino alla scadenza dell'annualità del Biennio Formativo cui si riferisce l'Argomento indicato in premessa.

3.2 Il numero massimo di ore di docenza indicato in premessa non costituisce promessa di assegnazione integrale delle medesime, nel senso che la Fondazione se ne riserva una riduzione in caso di modificazione della programmazione disposta per motivate esigenze didattico-organizzative, senza che il Collaboratore possa perciò vantare diritti o pretese a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.

3.3 Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, comunicandolo all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, o facendolo constare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, sempreché sussista una giusta causa, indicata specificamente nella comunicazione o nel verbale. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sottoscrizione del verbale, salvo che sussistano gravi e comprovati motivi, nel qual caso ha effetto immediato. In caso di recesso senza giusta causa del Collaboratore, la Committente può esigere l'adempimento e il risarcimento dell'eventuale danno, oppure ritenere risolto il contratto e applicare al Collaboratore una penale pari al 10% (dieci per cento) del compenso complessivo del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

3.5 La perdita per qualsiasi motivo del finanziamento indicato in oggetto legittima la Committente a recedere dal contratto con effetto immediato dalla data in cui il Collaboratore riceva la comunicazione in tal senso, inviata dalla Committente nelle forme indicate al precedente comma del presente articolo. La Committente ha altresì la facoltà di recesso di cui all'art. 123, D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni ivi indicate.

### 4. Compenso

4.1 Il compenso è stabilito **per ogni ora di docenza in €** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), pari a complessivi € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) per il numero massimo previsto di ore di docenza. Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) a carico del Collaboratore. [ Le Parti si danno atto che l'indicato compenso è conforme a quanto previsto dal citato accordo sindacale 7 agosto 2015].

4.2 Il compenso è corrisposto al termine di ciascuna annualità del Biennio Formativo relativo al Percorso indicato in premessa, in rapporto alle ore di docenza effettivamente svolte. La Committente provvede al pagamento entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di effettiva scadenza di ciascuna annualità del Biennio Formativo sopra indicato. Il  mandato di pagamento  cedolino deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'incarico. Il pagamento è effettuato dalla Committente mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato indicato dal Collaboratore ai sensi del successivo articolo 8.

4.3 La Committente procede a dedurre dal compenso pattuito le ritenute fiscali e previdenziali previste per legge. Il Collaboratore si impegna a comunicare per iscritto alla Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico, ivi compresa ove dovuta l'iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995. Il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all'art. 53, D.P.R. n. 917/1986.

- 4.4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di svolgimento dell'incarico, devono essere previamente autorizzate dalla Committente e sono rimborsate, a fronte della consegna dei documenti giustificativi, unitamente al pagamento del compenso.

#### **5. Obblighi del Collaboratore**

- 5.1 L'incarico è svolto dal Collaboratore con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico stesso, in conformità al contratto e agli atti che ne costituiscono parte integrante. Il Collaboratore si impegna alla corretta erogazione delle attività didattiche, nonché a verificare che i partecipanti al corso acquisiscano le previste nozioni e competenze.
- 5.2 La prestazione deve essere svolta personalmente dal Collaboratore e non può essere delegata.
- 5.3 Le mansioni del Collaboratore comprendono: *a)* la progettazione esecutiva dell'insegnamento, comprensiva dell'identificazione delle metodologie didattiche, del materiale di supporto per l'apprendimento e delle modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; *b)* la corretta erogazione dell'attività didattica pianificata in presenza o a distanza e la sua registrazione sui supporti documentali indicati dalla Committente; *c)* il monitoraggio dell'apprendimento dei partecipanti e, laddove prevista, la registrazione degli esiti di esercitazioni e prove di valutazione; *d)* l'esecuzione di tutte le azioni necessarie a permettere agli allievi di ottenere la qualifica o l'attestato previsti per i partecipanti al corso che soddisferanno i requisiti richiesti, così come definiti in fase di progettazione.
- 5.4 Le Parti riconoscono che per la peculiarità dell'incarico affidato potrebbe rendersi necessaria la partecipazione a gruppi di lavoro coordinati dalla Committente. In tale caso, la partecipazione del Collaboratore ai gruppi eventualmente istituiti deve essere specificatamente concordata tra le Parti nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa del Collaboratore.
- 5.5 In ogni caso, l'attività del Collaboratore è prestata in conformità al vigente Sistema Gestione Qualità e Accreditamento della Committente.
- 5.6 Il Collaboratore si impegna inoltre ad adeguare la propria attività alle modifiche che, per motivate esigenze didattico-organizzative, la Fondazione dovesse apportare.
- 5.7 Il Collaboratore dichiara e garantisce che: *a)* nello svolgere l'attività non viola impegni nei confronti di terzi; *b)* non gli è inibito di svolgere l'attività ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili; *c)* è in possesso delle competenze necessarie all'utilizzo dei macchinari previsti per l'attuazione dell'attività assegnata.
- 5.8 Il Collaboratore è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Committente. Salvi i limiti di legge, è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione di terzi a titolo contrattuale o di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connessi.

#### **6. Modalità di erogazione della prestazione**

- 6.1 Il Collaboratore svolge l'attività con autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'utilizzo di una struttura organizzativa e di mezzi propri, fatti salvi gli strumenti che, previo accordo, potranno essergli messi a disposizione dalla Committente. Il Collaboratore non è soggetto a vincoli gerarchici né ad interferenze da parte della Committente, con esclusione del coordinamento e delle verifiche periodiche previste in sede di progettazione.
- 6.2 L'attività si svolge normalmente presso la sede della Committente indicata in premessa, fatte salve le attività che per ragioni tecnico-organizzative debbano essere svolte presso terzi su indicazione della Committente o in accordo con questa.
- 6.3 La Committente può richiedere che l'attività sia svolta anche in modalità FAD sincrona, se previsto dalla legge o dalle discipline di settore.

## **7. Codice Etico**

- 7.1 La Committente ha adottato il Codice Etico. Il Collaboratore dichiara di averne preso visione e si impegna a osservarlo nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.
- 7.2 Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Codice Etico integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, perciò, legittima la Committente ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati.

## **8. Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 8.1 Il Collaboratore è tenuto ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativamente ad ogni movimento finanziario relativo al contratto. Segnatamente, il Collaboratore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio a cui sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni modificazione relativa ai dati trasmessi.

## **9. Risoluzione**

- 9.1 Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione; *c)* violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; *d)* inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; *e)* violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; *f)* altri casi espressamente previsti dal contratto medesimo.
- 9.2 Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dalla legge.

## **10. Divieto di cessione del contratto**

- 10.1 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, salva diversa disposizione di legge.

## **11. Riservatezza**

- 11.1 Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
- 11.2 Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.
- 11.3 Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.

## **12. Trattamento dei dati personali**

- 12.1 Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.

## **13. Documenti da consegnare alla Fondazione**

- 13.1 Il Collaboratore si impegna a consegnare alla Committente, entro sette giorni dalla data di effetto dell'incarico, e comunque prima dell'ingresso in aula, i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

- **Informativa sul trattamento dei dati personali** debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione;
- **Comunicazione del conto corrente dedicato** (art. 3, Legge n. 136/2010);
- **Se dipendente pubblico, autorizzazione allo svolgimento del presente incarico da parte del datore di lavoro.**

#### **14. Clausole finali**

14.1 Qualsiasi modificazione del presente contratto deve essere, a pena di nullità, effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

14.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme vigenti.

14.3 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

**La Committente**

**Il Collaboratore**